



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Cümü de Pùt San Piero

(PROVINCIA DI BERGAMO - *Bèrghem*)

IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 30.06.2014

Oggetto: **NOMINA DOTT.SSA MARIA VITALE RESPONSABILE SETTORE 2
"DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO"
DAL 01.07.2014 AL 30.06.2015**

IL SINDACO

Premesso che:

- con proprio decreto n. 9 del 02.07.2012, il Segretario Generale dott.ssa Maria Vitale era stata incaricata temporaneamente, delle funzioni di dirigente del Settore 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio", con decorrenza dal 02.07.2012 e finché perdurassero le ragioni organizzative e, comunque, fino all'01.07.2013;
- con proprio decreto n. 4 del 21.06.2013, il Segretario Generale dott.ssa Maria Vitale era stata incaricata temporaneamente, delle funzioni di dirigente del Settore 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio", con decorrenza dal 01.07.2013 e finché perdurassero le ragioni organizzative e, comunque, fino al 30.06.2014;

Considerato che:

- la dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato di questo Ente, prevede due posti di dirigente, di cui soltanto uno coperto con personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
- nel corso del 2013 questo Ente non ha avuto alcuna cessazione di personale, fatta eccezione per un trasferimento per mobilità volontaria presso altro ente di un dipendente;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, e ss.mm.ii. che testualmente recita "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'*articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale."

Visto l'art. 19, comma 6 – quater del D.Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione, che testualmente recita "Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.";

Visto il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, come da deliberazione emessa dalla Sezione regionale di controllo n. 92/Pareri/2012 del 29.03.2012, protocollata con prot. n. 8623 in data 06.04.2012;

Considerato che a causa dei limiti imposti dalla normativa succitata, non essendosi verificata nel corso del 2013 alcuna cessazione, questo Ente non solo non ha potuto coprire il posto del secondo dirigente con una assunzione a tempo indeterminato, ma non ha potuto usufruire della facoltà di cui al succitato art. 19, comma 6 – quater;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 26.04.2011 e ss.mm.ii.;

Esaminato, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera c) e l'art. 32, commi 1 e 2, del suddetto regolamento, che testualmente recitano:

art. 11 "Segretario Comunale"

comma 1 lett. c): "il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento e conferitagli dal Sindaco in aggiunta a quelle previste nei punti successivi"

art. 32 "Sostituzione dei dirigenti"

1. In caso di vacanza del posto o assenza del Dirigente, il Sindaco, sentito il Segretario Generale, può attribuire transitoriamente le funzioni ad altro Dirigente.

2. Nel caso in cui per comprovate ragioni organizzative non si possa dare applicazione al comma 1, il Sindaco può attribuire transitoriamente le relative funzioni al Segretario Generale, finché perdurano le suddette ragioni organizzative.

Visto l'art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta l'opportunità di conferire temporaneamente, a far data dal 01.07.2014 e finché perdurano le suddette ragioni organizzative e, comunque, fino al 30.06.2015, le funzioni dirigenziali relative al Settore 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio" al Segretario Generale in servizio presso il Comune di Ponte San Pietro, dott.ssa Maria Vitale, anziché all'unico altro dirigente di ruolo di questo ente;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

1. Di incaricare temporaneamente, con decorrenza dal 01.07.2014 e finché perdurano le ragioni organizzative e, comunque, fino al 30.06.2015, il Segretario Generale dott.ssa Maria Vitale delle funzioni di dirigente del Settore 2 "Direzione servizi di gestione e controllo del territorio".
2. Di confermare, per il suddetto periodo in virtù dell'incarico, la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001 e dal CCI di livello nazionale dei Segretari Comunale e Provinciali, accordo n. 2, del 22.12.2003.
3. Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Amministrazione del Personale per la liquidazione del compenso.

IL SINDACO
(Baraldi Valerio Achille)



Baraldi Valerio Achille